Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 gennaio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli **avvisi** consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 23 DEL 28 GENNAIO 1971:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa delle qualità « Orto irriguo con coltura floreale » ed « Orto irriguo » del nuovo catasto terreni per alcuni comuni della provincia di Pistoia.

(11712)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 14 *ottobre* 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1970
registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 147

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 49 (B. U. 1916, dispensa 73, pagina 4131):

SABATINI Igino, da Camugnano (Bologna), soldato.

Decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1916, registro n. 22 Guerra, foglio n. 204 (B. U. 1916, dispensa 88, pagina 5017):

ALLAIS Enrico, da Brondello (Cuneo), soldato.

Decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1917, registro n. 52 Guerra, foglio n. 327 (B. U. 1917, dispensa 50, pagina 4389):

SCIOLDO Mario, da Viù (Torino), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio n. 292 (B. U. 1917, dispensa 68, pagine 5772 e 5742):

PERCIVALE Giacomo, da Ronco Scrivia (Genova), caporale;

ANGELINI Silvio, da Verona, caporale.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(83)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970, n. **1214**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Prete Giuseppe Balduzzi e fratello medico Eliseo », con sede in Castelnuovo Scrivia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Alessandria, in data 25 marzo 1941, con il quale l'ospedale « Prete Giuseppe Balduzzi e fratello medico Eliseo » di Castelnuovo Scrivia, è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Alessandria, in data 27 giugno 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « Prete Giuseppe Balduzzi e fratello medico Eliseo » di Castelnuovo Scrivia non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 18 agosto 1911;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Prete Giuseppe Balduzzi e fratello medico Eliseo », con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Alessandria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Castelnuovo Scrivia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 agosto 1911.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 52. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970, n. **1215**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale civile », con sede in San Felice sul Panaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Modena in data 25 novembre 1969, con il quale si attesta che l'ospedale civile di San Felice sul Panaro non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 3 ottobre 1909, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Lo « Ospedale civile », con sede in San Felice sul Panaro (Modena), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Modena;

tre membri eletti dal consiglio comunale di San Felice sul Panaro;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 3 ottobre 1909 e modificato con regio decreto 29 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 48. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970, n. **1216**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Infermeria dei Santi Filippo e Giorgio », con sede in Valduggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Vercelli, in data 26 settembre 1939, con il quale l'ospedale

dei Santi Filippo e Giorgio, di Valduggia, è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Vercelli in data 12 novembre 1969 con il quale si attesta che la « Infermeria dei Santi Filippo e Giorgio » di Valduggia non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

La « Infermeria dei Santi Filippo e Giorgio », con sede in Valduggia (Vercelli), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Vercelli;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Valduggia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1966, registro n. 28 Interno, foglio n. 263.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 47. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970, n. **1217**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Seghini Strambi », con sede in Strevi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Alessandria, in data 25 marzo 1941, con il quale l'ospedale « Seghini Strambi » di Strevi, è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Alessandria in data 27 giugno 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « Seghini Strambi » di Strevi non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 20 settembre 1912, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Seghini Strambi », con sede in Strevi (Alessandria), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Alessandria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Strambi;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 20 settembre 1912 e modificato con regio decreto 5 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 50. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970, n. **1218**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale Bossi », con sede in Pontecurone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Alessandria, in data 25 marzo 1941, con il quale lo « Ospedale Bossi » di Pontecurone, è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Alessandria in data 27 giugno 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale Bossi » di Pontecurone non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 31 dicembre 1911;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale Bossi », con sede in Pontecurone (Alessandria), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Alessandria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Pontecurone;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 31 dicembre 1911.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 51. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970, n. **1219.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Istituto San Giuseppe », con sede in Fanano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Modena, in data 25 agosto 1939, con il quale l'ospedale « Istituto San Giuseppe » di Fanano, è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. **1631;**

Visto il provvedimento del medico provinciale di Modena, in data 25 novembre 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « Istituto San Giuseppe » di Fanano non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 28 agosto 1924;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Istituto San Giuseppe », con sede in Fânano (Modena), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Modena;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Fanano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 agosto 1924.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 49. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970, n. **1220.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « San Giuliano », con sede in Serravalle Scrivia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Alessandria, in data 25 marzo 1941, con il quale l'ospedale « San Giuliano » di Serravalle Scrivia, è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Alessandria in data 27 giugno 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « San Giuliano » di Serravalle Scrivia non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva

esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « San Giuliano », con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Alessandria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Serravalle Scrivia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 53. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970, n. **1221.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale di S. Bartolomeo », con sede in Arquata Scrivia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Alessandria, in data 25 marzo 1941, con il quale l'ospedale di S. Bartolomeo di Arquata Scrivia è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Alessandria, in data 27 giugno 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale di S. Bartolomeo » di Arquata Scrivia non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 3 febbraio 1910, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale di S. Bartolomeo », con sede in Arquata Scrivia (Alessandria), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Alessandria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Arquata Scrivia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 3 febbraio 1910 e modificato con regio decreto 7 giugno 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 46. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1222.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1396, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1396, con il quale l'ospedale civile di Padova è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 10 settembre 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Padova è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri, dai quali dipende almeno un ospedale regionale, presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale;

Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1396, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di Padova;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1396, con il quale l'ospedale civile di Padova è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale del Veneto;

un membro eletto dal consiglio comunale di Padova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 21 agosto 1902, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1959, registro n. 21 Interno, foglio n. 28 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 58. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **1223**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Umberto I », con sede in San Marco in Lamis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Foggia in data 1° febbraio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Umberto I » di San Marco in Lamis, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 5 novembre 1931;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Umberto I », con sede in San Marco in Lamis (Foggia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Foggia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di San Marco in Lamis;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 novembre 1931.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 57. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **1224**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1969, n. 451, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di Velletri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 1969, n. 451, con il quale l'ospedale civile di Velletri (Roma) è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 31 luglio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità l'ospedale civile di Velletri è stato classificato ospedale generale provinciale ai sensi degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale provinciale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono uno o più ospedali di zona;

Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 24 gennaio 1969, n. 451, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di Velletri (Roma);

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1969, n. 451, con il quale l'ospedale civile di Velletri è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Roma;

due membri eletti dal consiglio comunale di Velletri;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1951, registro n. 1 Interno, foglio n. 209 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 56. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **1225.**

Modificazione della denominazione e dello statuto della Cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla azienda tranviaria municipale di Milano.

N. 1225. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, viene modificata in « Cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'azienda trasporti municipali di Milano » la denominazione della Cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'azienda tranviaria municipale di Milano. Vengono, inoltre, modificati l'ultimo comma dell'art. 5 e l'art. 11 dello statuto del detto ente morale.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 108. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1970, n. **1226.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia, con sede in Bologna.

N. 1226. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia, con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 61. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1970, n. **1227.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia de « La Resurrezione », nel comune di Rimini.

N. 1227. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 1° ottobre 1968, integrato con dichiarazioni 31 dicembre 1969 e 10 aprile 1970, relativo alla erezione della parrocchia de « La Resurrezione », in località Grottarossa del comune di Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 77. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1970.

Iscrizione di sessantaquattro varietà di foraggere di produzione estera nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone la iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 677/S del 9 ottobre 1970 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 ottobre 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di sessantaquattro varietà di foraggere di produzione estera già iscritte nei « Registri » di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 ottobre 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di foraggere di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 2 ottobre 1970, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1. Festuca « Dr. Von Schmieder's Steinacher » (rubra):
Responsabile della conservazione in purezza: Dr. M. Von Schmieder Steinach über - Straubing (Repubblica federale tedesca).

2. Festuca « Dr. Von Schmieder's Steinacher » (pratense):
Responsabile della conservazione in purezza: Dr. M. Von Schmieder Steinach über - Straubing (Repubblica federale tedesca).

3. Festuca « Sequana »:
Responsabile della conservazione in purezza: UCOPAC Vilmorin Grandes cultures - 77 - Verneuil l'Etang (Francia).

4. Festuca « Manade »:
Responsabile della conservazione in purezza: UCOPAC Vilmorin Grandes cultures - 77 - Verneuil l'Etang (Francia).

5. Festuca « Ludion »:
Responsabile della conservazione in purezza: Institut national de la recherche agronomique - Paris (Francia).

6. Festuca « Bergerë »:
Responsabile della conservazione in purezza: Clause - Bretigny-sur-Orge (Francia).

7. Festuca « Festal »:
Responsabile della conservazione in purezza: D.J. Van der Have - Kapelle Biezelinge (Olanda).

8. Dactile « Daprime »:
Responsabile della conservazione in purezza: Clause - Bretigny-sur-Orge (Francia).

9. Dactile « Montpellier »:
Responsabile della conservazione in purezza: Institut national de la recherche agronomique - Paris (Francia).

10. Dactile « Chantemille »:
Responsabile della conservazione in purezza: Peronnin - Semences - Montluçon (Francia).

11. Dactile « Dorise »:
Responsabile della conservazione in purezza: D.J. Van der Have - Kapelle Biezelinge (Olanda).

12. Dactile « Aries »:
Responsabile della conservazione in purezza: UCOPAC Vilmorin Grandes cultures - 77 - Verneuil l'Etang (Francia).

13. Dactile « Taurus »:
Responsabile della conservazione in purezza: UCOPAC Vilmorin Grandes cultures - 77 - Verneuil l'Etang (Francia).

14. Dactile « Floreal »:
Responsabile della conservazione in purezza: Institut national de la recherche agronomique - Paris (Francia).

15. Dactile « Prairial »:
Responsabile della conservazione in purezza: Institut national de la recherche agronomique - Paris (Francia).

16. Dactile « Germinal »:
Responsabile della conservazione in purezza: Institut national de la recherche agronomique - Paris (Francia).

17. Dactile « Karo »:
Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Coöperatieve Aan-en Verkoopvereniging voor Land-en Tuinbouw g.a. Cebeco - Rotterdam (Olanda).

18. Loglio « Rina »:
Responsabile della conservazione in purezza: Institut national de la recherche agronomique - Paris (Francia).

19. Loglio « Rita »:
Responsabile della conservazione in purezza: Institut national de la recherche agronomique - Paris (Francia).

20. Loglio « Jo »:
Responsabile della conservazione in purezza: Institut national de la recherche agronomique - Paris (Francia).

21. Loglio « Tiara »:
Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Coöperatieve Aan-en Verkoopvereniging voor Land-en Tuinbouw g.a. Cebeco - Rotterdam (Olanda).

22. Loglio « Hora »:
Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Coöperatieve Aan-en Verkoopvereniging voor Land-en Tuinbouw g.a. Cebeco - Rotterdam (Olanda).

23. Loglio « Perma »:
Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Coöperatieve Aan-en Verkoopvereniging voor Land-en Tuinbouw g.a. Cebeco - Rotterdam (Olanda).

24. Loglio « Woldi »:
Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Coöperatieve Aan-en Verkoopvereniging voor Land-en Tuinbouw g.a. Cebeco - Rotterdam (Olanda).

25. Loglio « Bocage »:
Responsabile della conservazione in purezza: UCOPAC Vilmorin Grandes cultures - 77 - Verneuil l'Etang (Francia).

26. Loglio « Fat »:
Responsabile della conservazione in purezza: UCOPAC Vilmorin Grandes cultures - 77 - Verneuil l'Etang (Francia).

27. Loglio « Tedis »:
Responsabile della conservazione in purezza: UCOPAC Vilmorin Grandes cultures - 77 - Verneuil l'Etang (Francia).

28. Loglio « Tetrone »:
Responsabile della conservazione in purezza: D.J. Van der Have - Kapelle Biezelinge (Olanda).

29. Loglio « Billion »:
Responsabile della conservazione in purezza: D.J. Van der Have - Kapelle Biezelinge (Olanda).

30. Loglio « Reveille »:
Responsabile della conservazione in purezza: D.J. Van der Have - Kapelle Biezelinge (Olanda).

31. Loglio « Molto »:
Responsabile della conservazione in purezza: N.V.H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel Vlijmen (Olanda).

32. Loglio « Milamo »:
Responsabile della conservazione in purezza: N.V.H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel Vlijmen (Olanda).

33. Loglio « Tetila »:
Responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens' Zaadhandel N.V. - Venlo-Blerick (Olanda).

34. Loglio « Semperweide »:
Responsabile della conservazione in purezza: L.C. Nungesser - Darmstadt (Repubblica federale tedesca).

35. Loglio « Primevere »:
Responsabile della conservazione in purezza: Institut national de la recherche agronomique - Paris (Francia).

36. Loglio « Real »:
Responsabile della conservazione in purezza: Clause - Bretigny-sur-Orge (Francia).

37. Loglio « Raidor »:
Responsabile della conservazione in purezza: Clause - Bretigny-sur-Orge (Francia).

38. Poa « Prato »:
Responsabile della conservazione in purezza: D.J. Van der Have - Kapelle Biezelinge (Olanda).

39. Poa « Delft »:

Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Coöperatieve Aan-en Verkoopvereniging voor Land-en Tuinbouw g.a. Cebeco - Rotterdam (Olanda).

40. Fleolo « Samo timothee »:

Responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens' Zaadhandel N.V. - Venlo-Blerick (Olanda).

41. Fleolo « Lofar »:

Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Coöperatieve Aan-en Verkoopvereniging voor Land-en Tuinbouw g.a. Cebeco - Rotterdam (Olanda).

42. Fleolo « Melusine »:

Responsabile della conservazione in purezza: Institut national de la recherche agronomique - Paris (Francia).

43. Erba medica « F.D. 100 »:

Responsabile della conservazione in purezza: Florimond Desprez - Cappelle par Templeuve (nord) (Francia).

44. Erba medica « Europe »:

Responsabile della conservazione in purezza: Florimond Desprez - Cappelle par Templeuve (nord) (Francia).

45. Erba medica « Orchesienne »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets Lasserre - Bonte - Toulouse (Haute-Garonne) (Francia).

46. Erba medica « Prima »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets Lasserre - Bonte - Toulouse (Haute-Garonne) (Francia).

47. Erba medica « Orca »:

Responsabile della conservazione in purezza: Carneau Frères-Orchies (nord) (Francia).

48. Erba medica « Luciole »:

Responsabile della conservazione in purezza: Institut national de la recherche agronomique - Paris (Francia).

49. Erba medica « Elga »:

Responsabile della conservazione in purezza: André Blondeau - Bersée (nord) (Francia).

50. Erba medica « Hybride de Grecy »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets O. Genest & CO - Lyon (Francia).

51. Erba medica « Du Puits »:

Responsabile della conservazione in purezza: Tourneur Frères - Coulommiers (Francia).

52. Erba medica « Gemini »:

Responsabile della conservazione in purezza: Tourneur Frères - Coulommiers (Francia).

53. Erba medica « Warotte »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets Devaux-Chanu & CO. - Orchies (nord) (Francia).

54. Erba medica « Charta »:

Responsabile della conservazione in purezza: L.C. Nungesser - Darmstadt (Repubblica federale tedesca).

55. Erba medica « Von Arnim's Altdeutsche Bastardluzerne »:

Responsabile della conservazione in purezza: Cräfin Arnim - München (Repubblica federale tedesca).

56. Erba medica « Boréale »:

Responsabile della conservazione in purezza: Peronnin - Semences - Montluçon (Francia).

57. Erba medica « Emeraude »:

Responsabile della conservazione in purezza: Lecureur Frères - Paris (Francia).

58. Trifoglio bianco « Podkowa »:

Responsabile della conservazione in purezza: « Rolimpex » Centrala Handlu Zagraniezaege - Warszawa (Polonia).

59. Trifoglio bianco « Trevise »:

Responsabile della conservazione in purezza: Clause - Bretigny-sur-Orge (Francia).

60. Trifoglio violetto « Tetri »:

Responsabile della conservazione in purezza: N.V.H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel - Vljimen (Olanda).

61. Trifoglio violetto « Crop »:

Responsabile della conservazione in purezza: UCOPAC Vilmorin Grandes cultures - 77 - Verneuil l'Etag (Francia).

62. Trifoglio violetto « Alpilles »:

Responsabile della conservazione in purezza: Institut national de la recherche agronomique - Paris (Francia).

63. Veccia « Sylphie »:

Responsabile della conservazione in purezza: André Blondeau - Bersée (nord) (Francia).

64. Favino « Prímperle »:

Responsabile della conservazione in purezza: André Blondeau - Bersée (nord) (Francia).

Roma, addì 29 dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

(374)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Iscrizione di sedici varietà di patate di produzione estera nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche, e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al ter-

mine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 677/S del 9 ottobre 1970 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 ottobre 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per la agricoltura e le foreste la iscrizione nel « Registro delle varietà », di sedici varietà di patate di produzione estera già iscritte nei « Registri » di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 ottobre 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », *tenuto dal competente ufficio della Direzione generale* della produzione agricola, le seguenti varietà di patate di produzione estera, le cui descrizioni riconosciute dalla commissione nella riunione del 2 ottobre 1970, sono depositate, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Patata « Humalda »:

Origine della varietà: incrocio: Sirtema × Katahdin;

Responsabile della conservazione in purezza: Friese Maatschappij van Landbouw - Metslawier (Olanda).

2) Patata « *Marijke* »:

Origine della varietà: incrocio: Sél. M. 194-10 × Sél. 19268;

Responsabile della conservazione in purezza: Friese Maatschappij van Landbouw - Metslawier (Olanda).

3) Patata « Jeerla »:

Origine della varietà: incrocio: Sirtema × Sél. 19268;

Responsabile della conservazione in purezza: Friese Maatschappij van Landbouw - Metslawier (Olanda).

4) Patata « Désirée »:

Origine della varietà: incrocio: Urgenta × Depesche;

Responsabile della conservazione in purezza: Friese Cöop. Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed G.A., De « Z.P.C. » - Leeuwarden (Olanda).

5) Patata « Mariline »:

Origine della varietà: incrocio: Urgenta × Aquila/247;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministere de l'agricolture - Station de recherches de le Etat pour l'amélioration de la culture de la pomme de terre - Libramont (Belgio).

6) Patata « Nervia »:

Origine della varietà: incrocio: Régent × Eschyle/272;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministere de l'agricolture - Station de recherches de le Etat pour l'amélioration de la culture de la pomme de terre - Libramont (Belgio).

7) Patata « Kerné »:

Origine della varietà: incrocio: Sirtema × B 127;

Responsabile della conservazione in purezza: Société coopérative agricole de Lennon - Chateauneuf du Faou (*Finistère*) (*Francia*).

8) Patata « Daroli »:

Origine della varietà: incrocio: Eersteling × 914 B 52;

Responsabile della conservazione in purezza: Société coopérative agricole de Lennon - Chateauneuf du Faou (Finistère) (Francia).

9) Patata « Primabel »:

Origine della varietà: incrocio: Frühmölle × 834 C 29;

Responsabile della conservazione in purezza: Société coopérative agricole de Lennon - Chateauneuf du Faou (Finistère) (Francia).

10) Patata « Ker Pondy »:

Origine della varietà: Da seme;

Responsabile della conservazione in purezza: Y. Hauray et H. Demesmay - Sevres (Francia).

11) Patata « Catarina »:

Origine della varietà: incrocio: Kenta × Ker Pondy;

Responsabile della conservazione in purezza: Henri Demesmay - Sevres (Francia).

12) Patata « Stella »:

Origine della varietà: incrocio: Ker Pondy × Hyva;

Responsabile della conservazione in purezza: Henri Demesmay - Sevres (Francia).

13) Patata « Keltia »:

Origine della varietà: incrocio: Saskia × Hibride 1244 C.G.;

Responsabile della conservazione in purezza: Goulven Mazéas - Guingamp (Côte-du-Nord) (Francia).

14) Patata « Claustar »:

Origine della varietà: incrocio: Sirtema × B.F. 15 × (835 a 4 × Depesche);

Responsabile della conservazione in purezza: Clause - Bretygny-sur-Orge (Essonne) (Francia).

15) *Patata « Civa »:*

Origine della varietà: incrocio: Bintje × (Saskia × Fruhmolle) × C.I.V. 49-901;

Responsabile della conservazione in purezza: NV. Kweekbedrijf C.I.V. - Ottersum (Olanda).

16) Patata « Spartaan »:

Origine della varietà: incrocio: Bintje × C.I.V. T III - I;

Responsabile della conservazione in purezza: N.V. Kweekbedrijf C.I.V. - Ottersum (Olanda).

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

(375)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica

Il secondo comma del comunicato concernente il « deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, con allegato, stipulata a Ginevra il 21 aprile 1961. », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 16 dicembre 1970, è sostituito dal seguente: In conformità del paragrafo 8 dell'articolo X la convenzione è entrata in vigore, nei confronti dell'Italia, il 1° novembre 1970.

(897)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1970, al registro n. 16, foglio n. 321, è dichiarato inammissibile, per mancanza di provvedimento impugnabile, il ricorso proposto in data 2 aprile 1969 dalla sig.ra Petrucci Italia Vittoria, impiegata del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva istituito per i servizi dell'alimentazione dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, avverso il mancato inquadramento nei ruoli organici di cui all'art. 3 della citata legge.

(610)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di analisi matematica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria della Università di Firenze, è vacante la cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(643)

Vacanza della cattedra di storia dei partiti politici presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di storia dei partiti politici, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(898)

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(980)

Vacanza della seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(978)

Vacanza della cattedra convenzionata di neurochirurgia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra convenzionata di neurochirurgia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(979)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Rocco Claudio Allegreni, nato a Bergamo il 20 luglio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 13 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(482)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.311.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(667)

Autorizzazione al comune di Scafa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Scafa (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.153.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(668)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Scido (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.183.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(669)

Autorizzazione al comune di S. Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di S. Pio delle Camere (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.258.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(670)

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Sambuci (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.345.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(671)

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1975

Si rende noto che il giorno 15 febbraio 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentasei serie (dalla 1ª/1975 alla 36ª/1975) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1975, emessi in base alla legge 18 febbraio 1966, n. 63, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 9 marzo 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 13 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(739)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 26 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,19	623,55	623,48	623,65	623,40	623,20	623,50	623,65	623,19	623,60
Dollaro canadese	616,85	616,20	616,50	616,80	615,60	615,85	616,60	616,80	615,85	616 —
Franco svizzero .	144,95	145,05	144,99	145,085	144,95	144,95	145,04	145,085	144,95	145,05
Corona danese	83,27	83,32	83,32	83,33	83,25	83,28	83,32	83,33	83,27	83,27
Corona norvegese .	87,26	87,31	87,30	87,31	87,40	87,25	87,30	87,31	87,26	87,27
Corona svedese .	120,73	120,80	120,75	120,795	120,50	120,72	120,79	120,795	120,73	120,75
Fiorino olandese	173,41	173,45	173,50	173,495	173,30	173,40	173,475	173,495	173,41	173,45
Franco belga .	12,55	12,565	12,5640	12,5660	12,55	12,55	12,565	12,5660	12,55	12,555
Franco francese	112,96	113,02	113,06	113,05	113 —	112,95	113,045	113,05	112,96	113,03
Lira sterlina .	1503,45	1506,50	1507 —	1507,15	1504 —	1503,45	1506,80	1507,15	1503,45	1506,50
Marco germanico .	171,65	171,78	171,80	171,81	171,70	171,63	171,78	171,81	171,65	171,77
Scellino austriaco .	24,10	24,10	24,1050	24,1125	24,14	24,10	24,109	24,1125	24,10	24,10
Escudo portoghese	21,90	21,90	21,9525	21,93	21,90	21,90	21,96	21,93	21,90	21,90
Peseta spagnola .	8,95	8,96	8,96	8,9620	8,95	8,95	8,9625	8,9620	8,95	8,95

Media dei titoli del 26 gennaio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90 —
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,875
» 5 % (Ricostruzione)	87,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	89 —
» 5 % (Città di Trieste)	89,85
» 5 % (Beni esteri)	86,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	86,425
» 5,50 % » » 1968-83 .	89,225
» 5,50 % » » 1969-84 .	90,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,40
» » » 5,50 % 1977 .	99,75
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) .	97,55
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,20
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91,30
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,575
Dollaro canadese	616,70
Franco svizzero	145,062
Corona danese	83,325
Corona norvegese	87,305
Corona svedese	120,792
Fiorino olandese	173,485
Franco belga	12,565
Franco francese	113,047
Lira sterlina	1506,975
Marco germanico	171,795
Scellino austriaco	24,111
Escudo portoghese	21,945
Peseta spagnola	8,962

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 27 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,65	623,50	623,60	623,55	623,50	623,66	623,54	623,55	623,65	623,60
Dollaro canadese	616,80	617,20	617,25	617,10	616,30	616,82	617,15	617,10	616,80	616,80
Franco svizzero	145,08	145,10	145,12	145,11	145 —	145,05	145,09	145,11	145,08	145,10
Corona danese	83,33	83,31	83,34	83,34	83,25	83,33	83,34	83,34	83,33	83,32
Corona norvegese	87,31	87,30	87,32	87,33	87,40	87,30	87,3175	87,33	87,31	87,30
Corona svedese	120,79	120,79	120,79	120,79	120,60	120,80	120,78	120,79	120,79	120,80
Fiorino olandese	173,49	173,50	173,52	173,50	173,40	173,48	173,51	173,50	173,49	173,49
Franco belga	12,56	12,565	12,57	12,5655	12,55	12,56	12,5655	12,5655	12,56	12,56
Franco francese	113,05	113,08	113,14	113,08	113,10	113,06	113,085	113,08	113,05	113,07
Lira sterlina	1507,15	1505,50	1506,40	1506,10	1504,25	1507,15	1506,30	1506,10	1507,15	1506,20
Marco germanico	171,81	171,80	171,82	171,78	171,70	171,80	171,785	171,78	171,81	171,80
Scellino austriaco	24,11	24,11	24,1140	24,1135	24,14	24,11	24,1125	24,1135	24,11	24,10
Escudo portoghese	21,93	21,93	21,96	21,9210	21,90	21,92	21,94	21,9210	21,93	21,90
Peseta spagnola	8,96	8,96	8,965	8,9635	8,95	8,96	8,965	8,9635	8,96	8,95

Media dei titoli del 27 gennaio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,975
» 5 % (Ricostruzione)	87,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,225
» 5 % (Città di Trieste)	90,125
» 5 % (Beni esteri)	86,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,50
» 5,50 % » » 1968-83	89,025
» 5,50 % » » 1969-84	90,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	93,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91.40
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,545
Dollaro canadese	617,125
Franco svizzero	145,10
Corona danese	83,34
Corona norvegese	87,324
Corona svedese	120,785
Fiorino olandese	173,505
Franco belga	12,565
Franco francese	113,082
Lira sterlina	1506,20
Marco germanico	171,782
Scellino austriaco	24,113
Escudo portoghese	21.93
Peseta spagnola	8,964

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito nel comune di Palmi

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 17 ottobre 1970, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita in Palmi (Reggio Calabria) avente la superficie di mq. 742, riportata nel catasto del comune di Palmi al foglio n. 11, particella n. 235.

(746)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/66/29-V di data 17 settembre 1929, con il quale il cognome della signora Martelanc Zora ved. Civardi, nata a Trieste il 6 dicembre 1909 e qui residente in via dei Mirti, 8, venne ridotto in forma italiana di « Martellani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 19 novembre 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopranominata chiede il ripristino del proprio cognome di nascita nella forma originaria di « Martelanc »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/66/29-V di data 17 settembre 1929 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, della sig.ra Martellani Zora ved. Civardi è restituito nella forma originaria di « Martelanc ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 8 gennaio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(525)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di vice referendario stenografo

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 23 dicembre 1970, n. 1921, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con la qualifica di vice referendario stenografo;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di vice referendario stenografo della Camera è così costituita:

Presidente:

on. dott. Benigno Zaccagnini, Vice Presidente della Camera.

Membri:

on. Mauro Tognoni, deputato questore;
on. Renzo Pigni, deputato segretario;
on. dott. Agostino Bignardi, deputato segretario;
dott. Francesco Cosentino, segretario generale;
dott. Antonio Maccanico, estensore del processo verbale;
dott. Giulio Anzilotti, consigliere capo del servizio amministrazione e provveditorato;
dott. Amedeo Martinelli, consigliere capo del servizio del personale;
dott. Gabriella Enea Galletti, consigliere stenografo.

Membro e segretario:

dott. Mario Peruzy, consigliere della Camera, direttore amministrativo della biblioteca.

Alla commissione predetta possono, inoltre, essere aggregati funzionari «esperti» per le prove tecniche e per le prove facoltative di lingue straniere.

Roma, addì 19 gennaio 1971

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

(895)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riapertura dei termini per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento del posto di direttore amministrativo dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia».

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ENTE AUTONOMO «LA BIENNALE DI VENEZIA»

Vista la propria deliberazione n. 913 in data 28 settembre 1970;

Visto il bando di concorso ad essa relativo per il conferimento del posto di direttore amministrativo dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 25 novembre 1970;

Visto che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso è scaduto il 24 dicembre 1970;

Vista l'opportunità di riaprire i termini per dare all'ente una maggiore possibilità di diffusione del bando di concorso;

Con i poteri conferitigli dal decreto interministeriale del 2 luglio 1970;

Delibera:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il conferimento del posto di direttore amministrativo dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» è prorogato al 28 febbraio 1971.

Venezia, addì 23 dicembre 1970

Il commissario straordinario: LONGO

(740)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1971

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulla imposta di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

È indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1971.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.
Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 12, 13, 14 e 15 maggio 1971, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 31 marzo 1971, corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con la attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a' termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 12 dicembre 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Grazia e giustizia, foglio n.* 279

(392)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 successivo, registro n. 22, foglio n. 311, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° luglio 1970, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Quaranta dott. Alfonso, consigliere di Stato.

Membri:

Amaduzzi prof. Aldo, ordinario di ragioneria generale ed applicata nell'Università di Roma;

D'Alauro prof. Orlando, ordinario di politica economica e finanziaria nell'Università di Genova;

Del Pesce dott. Corrado, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Andronio dott. Beniamino, direttore di ragioneria centrale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Mascarucci dott. Domenico.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1970
Registro n. 38 *Tesoro, foglio n.* 398

(502)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova per il compartimento di Reggio Calabria.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova avrà luogo per il compartimento di Reggio Calabria il giorno 14 febbraio 1971 alle ore 7 nelle sedi appresso indicate:

1) Istituto magistrale « T. Gulli », via Vittorio Emanuele n. 69;

2) Liceo ginnasio « T. Campanella », via T. Campanella n. 25;

3) Istituto tecnico « Raffaele Piria », via Vittorio Emanuele n. 121.

(863)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.